

CITTÀ DI UGENTO



Comune di Ugento

cap. 73059 – Provincia di Lecce

tel. (0833) 555091 - fax (0833) 556496

www.comune.ugento.le.it

ORDINANZA N. 19/ 2014

OGGETTO: Misure urgenti di prevenzione e di intervento contro gli incendi boschivi. – Stagione 2014.-

IL SINDACO

Premesso che, ai sensi dell'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n 225 il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile;

che la Regione Puglia con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 226 del 08.04.2014 ha dichiarato, per il periodo 15 giugno – 15 settembre 2014 lo stato di grave pericolosità di incendio per tutti i territori boscati della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative e individuando le norme generali di comportamento e di vigilanza finalizzate a prevenire e contrastare il fenomeno degli incendi boschivi;

Visto l'art. 50, comma 4 del T.U.E.L. ;

ORDINA

In tutto il territorio comunale, nel periodo di massimo rischio di incendio boschivo e di stato di grave pericolosità, nelle zone boscate e cespugliate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, il divieto di compiere azioni che possono arrecare pericolo di incendio.

E' vietato in tutte le aree a rischio incendio boschivo e/o immediatamente ad esse adiacenti:

accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli da pic-nic o campeggio, senza eccezione alcuna anche per le aree appositamente attrezzate;

usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;

usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;

fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo mediato o immediato di incendio,

transitare e/o sostare con autoveicoli in aree pinetate o boscate;

abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici ;

I proprietari, gestori o conduttori di campeggi, villaggi turistici, alberghi e strutture ricettive, nonché di strutture antropiche esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, sono tenuti, entro il 31 maggio 2014 a realizzare una fascia di protezione della larghezza di 15 metri, sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo tutto il proprio perimetro, nonché adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero verificarsi ai margini dei rispettivi complessi turistici e residenziali. Inoltre, gli stessi dovranno predisporre apposita cartellonistica, ben visibile, indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.

I proprietari, gli affittuari e i conduttori di campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, dovranno prontamente e contestualmente realizzare, perimetralmente alla superficie coltivata, una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura deve essere realizzata obbligatoriamente entro il 15 luglio 2014.

I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea; hanno inoltre l'obbligo di realizzare, entro e non oltre il 31 maggio 2013, fasce protettive di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti.

E' fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati ricadenti nelle Zone a Protezione Speciale, nelle aree dei Siti di Interesse Comunitario e in tutte le aree del territorio comunale che si trovano entro 100 metri dal limite delle aree boscate ivi comprese le aree cespugliate, arborate e a pascolo, i centri abitati e residenziali anche a carattere stagionale, nonché nelle aree confinanti con reti di viabilità stradale e ferroviaria. Per tutte le altre aree si fa riferimento ai vincoli previsti dalla normativa vigente.

I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo di colture cerealicole, che intendono avvalersi della pratica dell'accensione delle stoppie devono fare preventiva richiesta di autorizzazione all'Amministrazione Comunale 15 giorni prima dell'inizio della bruciatura allegando alla domanda una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la piena osservanza delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 226 del 08.04.2014, nonché un recapito telefonico dell'operatore responsabile della pratica di accensione e bruciatura, gli estremi catastali e la località dell'area interessata. La bruciatura delle stoppie può avvenire esclusivamente in giorni di non eccessivo calore e privi di vento, nelle prime ore del mattino(dalle ore 5.00 alle ore 9.00) e nelle ore del crepuscolo (dalle ore 19.00 alle ore 20,00) e a condizione che il fumo non invada abitazioni, luoghi di lavoro, strade pubbliche o di uso pubblico, ferrovie, tale da generare pericolo per persone e/o veicoli in transito. La bruciatura delle stoppie, dall'accensione del fuoco fino allo spegnimento, deve essere controllata sul posto dal proprietario o dal conduttore del fondo, eventualmente coadiuvato da altro personale, che dovrà vigilare in maniera attiva e continuativa sull'andamento della combustione utilizzando appropriate misure di sicurezza e/o mezzi idonei ad evitare l'espansione incontrollata del fuoco. All'interno delle aree naturali protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. 19/1997 si applica, ove esistente, la specifica normativa.

E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 15 giugno 2014, di eseguire l'apertura, il ripristino, il diserbo e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con strade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tener costantemente riservata una fascia protettiva, nella loro proprietà, di almeno 5 metri, libera da arbusti e specie erbacce effettuando la spalatura e/o potatura non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Le suddette attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione. Il proprietario/conduttore è comunque obbligato a comunicare gli interventi, agli enti preposti, almeno 10 giorni prima dell'avvio dei lavori, secondo il modello allegato.

E' fatto obbligo alle associazioni di Protezione Civile di procedere alla organizzazione delle strutture di intervento di volontariato, e alla definizione delle procedure alle quali si dovranno attenere le suddette strutture operative, per la partecipazione alle attività e per lo svolgimento dei relativi compiti.

I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito d'incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza.

Le violazioni alla presente ordinanza, qualora si generi o si favorisca il propagarsi di un incendio, saranno sanzionate come per legge.

INVITA

i Cittadini, in caso di avvistamento incendio, di avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri: **Corpo Forestale dello Stato: 1515; Comando Provinciale Vigili del Fuoco: 115; Polizia Municipale 0833/555770.**

Ugento, 20 Maggio 2014

IL SINDACO
(Avv. Massimo Lecci)